

Agris

Agenzia pro sa chirca in agricultura
Agenzia regionale per la ricerca in agricultura



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

IOTESI DI ACCORDO STRALCIO DISTRIBUZIONE BUONI PASTO AGGIUNTIVI

Dicembre 2021

IL GIORNO 14.12.2021, LE PARTI SOTTO INDICATE HANNO SOTTOSCRITTO IN MODALITA' TELEMATICA LO STRALCIO DEFINITIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AGRIS SARDEGNA,

La delegazione trattante dell'AGRIS rappresentata da:

Commissario Straordinario Dott. Francesco Baule _____

Direttrice del Servizio personale Dott.ssa Marcella Manconi _____

e la delegazione di parte sindacale rappresentata dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto collettivo regionale di lavoro:

C.G.I.L. – FP _____

C.I.S.L. – FPS _____

U.I.L. – FPL _____

F.e.D.R.O. _____

FENDRES - SAFOR - CONFSAL _____

S.A.DI.R.S. _____

SIAD - Sindacato Autonomo Dipendenti _____

Le parti, come sopra rappresentate, visto il parere positivo rilasciato dell'Ufficio Controllo di Gestione in data 09.12.2021, acquisito al protocollo dell'Agenzia Agris Sardegna il giorno 10.12.2021 con il numero 17061, sottoscrivono la seguente ipotesi di stralcio al contratto collettivo integrativo di lavoro del personale dell'Agenzia:

Art 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata dell'accordo.

Il presente accordo stralcio sostituisce modifica il precedente art. 13 del Contratto Integrativo dell'Agenzia Agris Sardegna sottoscritto in data 28.11.2011, così come modificato in data 13.03.2013, al fine di adeguare le procedure di erogazione dei buoni pasto di cui all'art. 86 del CCRL vigente, sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 13 del CCRL, parte normativa 2013 -2015, sottoscritto in data 13.02.2017.

Gli effetti giuridici ed economici dell'accordo decorrono dal giorno successivo alla data di sottoscrizione, salvo diversa indicazione.

Il presente accordo stralcio ha durata massima triennale e si applica a tutto il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, escluso quello con qualifica dirigenziale, in servizio presso l'Agenzia Agris Sardegna.

Il presente accordo, salvo le variazioni legate ad eventuali modifiche o nuove disposizioni normative e/o del CCRL, nonché a diverse decorrenze previste nel presente accordo, mantiene la sua efficacia fino alla stipulazione del nuovo contratto integrativo.

Art. 2- Oggetto del contratto

Forma oggetto del presente contratto la definizione delle modalità di erogazione dei buoni pasto eccedenti il numero convenzionale di cento e entro i centotrenta a favore dei dipendenti dell'Agenzia che abbiano i requisiti per tale erogazione.

In particolare si intende disciplinare le modalità per l'erogazione dei buoni pasto eccedenti i cento previsti dall'art. 13 del CCRL, parte normativa 2013-2015, del 13.02.2017, dal titolo: "Servizio mensa", inserisce, dopo il comma 2 dell'art. 86 del CCRL del 15.05.01, il comma 2 bis, il quale recita: "L'Amministrazione regionale e gli enti provvedono al ricalcolo, con riferimento al numero dei buoni totali non distribuiti a fine anno, del numero dei buoni individuali da assegnare, fino a un massimo di 130 buoni a persona, senza che ciò comporti ulteriori spese. Tale procedura si definisce con le modalità stabilite dalla contrattazione integrativa".

Art 3 - Criteri generali

Si assume, pertanto, quale criterio generale che in un anno di servizio in Agris, possono essere erogati ordinariamente per ciascun dipendente, massimo 100 buoni pasto, con il riconoscimento dei buoni pasto, oltre che nelle giornate obbligatorie di rientro, anche per le prestazioni effettuate nella fascia pomeridiana, dopo l'interruzione di mezz'ora per la pausa pranzo, in presenza di almeno un'ora di prestazione di lavoro pomeridiano ulteriore rispetto all'orario ordinario, autorizzata preventivamente dal Dirigente competente.

Si assume, inoltre, che possono essere erogati ai dipendenti che ne maturano il diritto i buoni pasto eccedenti i cento e sino alla quota massima di 130, a prescindere dal numero di rientri effettuati dallo stesso, secondo la procedura riportata negli articoli seguenti.

Art 4 - Criteri per la determinazione degli aventi diritto: casi di esclusione

Devono essere considerati, nell'anno di riferimento, i dipendenti a tempo determinato/indeterminato, assegnati e/o comandati full time/part time.

Sono esclusi dal calcolo:

- a) dipendenti comandati/assegnati out che hanno ricevuto i buoni dalle Amministrazioni/Enti presso le quali prestano servizio, se il comando o l'assegnazione è durato/a per un periodo superiore a sei mesi;
- b) dipendenti che hanno usufruito di un orario particolare che non dà luogo alla maturazione di buoni pasto, se l'orario particolare è stato concesso per un periodo superiore a sei mesi;
- c) dipendenti in part-time orizzontale e/o verticale, per un periodo superiore a sei mesi, qualora l'articolazione dell'orario di lavoro non rientri tra quelle che ordinariamente consentono l'assegnazione del buono pasto;
- d) dipendenti collocati in aspettativa per un periodo superiore a sei mesi;
- e) dipendenti a tempo determinato/indeterminato, assegnato/comandato IN, che sono cessati dal servizio entro il 31 maggio dell'anno precedente;
- f) dipendenti neo assunti, a tempo determinato/indeterminato, assegnati o comandati IN, che hanno prestato servizio per un periodo inferiore a sei mesi;
- g) dipendenti che non hanno prestato servizio, in quanto assenti per un periodo di almeno sei mesi.

Art 5 - Determinazione sintetica del plafond buoni distribuibile

Il plafond annuo dei buoni distribuibili è calcolato **entro il primo semestre dell'anno** successivo a quello di riferimento e corrisponde al numero dei buoni pasto non assegnati ai dipendenti aventi diritto, fino alla concorrenza del numero massimo stabilito di n. 100 per ciascuno.

Per ciascun dipendente l'eccedenza distribuibile è calcolata sottraendo da 100 il numero dei buoni erogati, nel seguente modo: $100 - n.$ buoni pasto erogati nell'anno di riferimento.

Detto plafond da distribuire viene determinato, per ogni anno, secondo i seguenti criteri:

- a) deve essere determinato il numero dei dipendenti a tempo determinato/indeterminato, assegnati/comandati IN, e quelli indicati nella Circolare Prot. n.P. 6375/2 del 02 marzo 2016 avente ad oggetto: "disciplina del procedimento di erogazione dei buoni pasto al personale, in assegnazione temporanea e/o comando", che nell'anno precedente potenzialmente avrebbe potuto maturare cento buoni pasto;
- b) deve essere estratto il numero dei buoni complessivamente maturati nell'anno precedente dai dipendenti di cui alla lettera a);
- c) deve essere determinato il plafond dei buoni eccedentari da distribuire, pari alla differenza tra il numero potenziale dei buoni da distribuire ai dipendenti di cui alla lettera a) (ovvero numero dipendenti moltiplicato per 100 buoni annui) e il numero dei buoni complessivamente maturati nell'anno precedente di cui alla lettera b);
- d) deve essere determinato, per i dipendenti che hanno raggiunto i cento buoni, il numero degli ulteriori potenziali buoni spettanti secondo la disciplina vigente, fino ad un massimo di 130.

Art. 6 - Criteri per la distribuzione del plafond

1. Qualora il plafond di cui all'art. 5, lett. c) sia sufficiente a coprire il numero complessivo dei buoni potenzialmente spettanti (art. 5, lett. d), si procede all'attribuzione, a ciascun dipendente, di tutti i buoni maturati secondo la disciplina vigente.

2. Qualora il plafond di cui all'art. 5, lett. c) non sia sufficiente a coprire il numero complessivo degli ulteriori buoni potenzialmente spettanti (art. 5, lett. d), si procede all'assegnazione dei buoni su base proporzionale rispetto al numero di rientri effettuati (fino ad un massimo 130 per ciascun dipendente), secondo la seguente formula:

$$n. \text{ bp aggiuntivi spettanti al dip. } X = \frac{c \times d}{\sum d}$$

dove:

“n. bp aggiuntivi al dip. X” è il numero di buoni pasto aggiuntivi spettanti al dipendente X (compreso tra 101 e 130);

“c” è il plafond da distribuire ovvero PLAFOND da distribuire = BPpot – Bpeff;

“d” è il numero di rientri effettuati dal dipendente X compresi tra 101 e 130;

“ $\sum d$ detto sigma d o sommatoria di “d” è il numero totale di rientri fatti dai dipendenti compresi tra 101 e 130.

Art. 7 – Definizione ricalcolo buoni pasto eccedentari per gli anni 2018/2020

La procedura di cui sopra verrà applicata anche per la definizione e distribuzione di eventuali buoni pasto eccedentari per gli anni 2018/2020.

Art. 8– Interpretazione autentica

Qualora dovessero insorgere controversie sull’interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, su richiesta, entro 20 giorni per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

L’eventualmente l’accordo sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del contratto.

14.12.2021